**TRIBUNALE ORDINARIO DI S. MARIA CAPUA VETERE**

**Ufficio di Presidenza del Tribunale**

**e**

**Ufficio della Dirigenza Amministrativa**

**Decreto n. 330/2026**

**Oggetto: Modalità operative e termini per l'attestazione di esecutività dei provvedimenti di liquidazione – Artt. 84 e 170 D.P.R. n. 115/2002.**

**Il Presidente del Tribunale**

**e**

**Il Dirigente Amministrativo**

- Visto che il Ministero della Giustizia, tramite la circolare datata 25 luglio 2026 (prot. n. 0153182.U), ha ridefinito i termini per la proposizione delle impugnazioni avverso i decreti di liquidazione emessi dall'autorità giudiziaria, recependo le novità introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 e il superamento del rito sommario in favore del rito semplificato di cognizione;
- Rilevato che in base all'interpretazione ministeriale, il termine breve per proporre opposizione è fissato in trenta giorni decorrenti dalla sua notifica (artt. 325 e 326 c.p.c.), fatto salvo il termine lungo di sei mesi decorrente dalla pubblicazione del provvedimento (art. 327 c.p.c.), computato al netto delle relative sospensioni. La principale innovazione evidenziata nella circolare consiste, pertanto, nel superamento della comunicazione di cancelleria quale evento idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione, che perde pertanto tale efficacia;
- Considerato che l'art. 168, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002 qualifica senza condizioni come titolo provvisoriamente esecutivo il decreto di pagamento del compenso agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia, nel processo civile. Nel processo penale la stessa qualificazione è invece subordinata dall'art. 168, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002, alla sussistenza del segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato al momento della comunicazione, condizione che risulta di norma già venuta meno nei decreti emessi contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase, ai sensi dell'art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115/2002. Analoga

previsione di provvisoria esecutività non è in ogni caso contenuta nell'art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, relativo al compenso del difensore, il cui decreto costituisce titolo di pagamento, ai sensi dell'art. 171 del d.P.R. n. 115/2002, solo una volta divenuto definitivo, tanto nel civile quanto nel penale. Al fine di assicurare uniformità di trattamento e ridurre il rischio di ripetizione in caso di opposizione accolta, si raccomanda che la richiesta di pagamento sia avviata solo a definitività raggiunta per tutte le categorie di beneficiari, ivi compresi gli ausiliari del magistrato, senza avvalersi, nei casi in cui sussista, della facoltà di anticipazione che l'art. 168, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002 riserverebbe a questi ultimi nel processo civile e, nei limiti indicati, nel processo penale;

- Ritenuto dunque necessario fornire indicazioni operative per le cancellerie nelle more del riscontro ministeriale al quesito posto dalla Corte di Appello di Napoli, alla luce del quale le predette indicazioni potranno essere confermate, modificate o revocate con successiva disposizione;
- Tanto premesso,

**DISPONGONO**

**1. Comunicazione del decreto**

A seguito dell'emanazione del decreto di pagamento, la cancelleria provvede alle comunicazioni previste dall'art. 82, comma 3, e dall'art. 168, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 115/2002. Tale avviso, tuttavia, non possiede l'attitudine a far decorrere il termine breve, conformemente all'indirizzo ministeriale e ai principi espressi dalla Suprema Corte (Cass. civ., Sez. II, n. 7430 del 28 marzo 2026 in materia di revoca del patrocinio a spese dello Stato).

La comunicazione viene eseguita mediante il sistema delle notificazioni telematiche penali o tramite posta elettronica certificata (PEC) indirizzata al beneficiario, al Pubblico Ministero e alle parti private presso i rispettivi difensori. L'atto trasmesso deve includere il provvedimento in versione integrale, in ossequio all'art. 45, comma 2, delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile – applicabile in virtù della natura civilistica del procedimento di opposizione –, così da mettere il beneficiario in condizione di disporre del documento da notificare.

Non è dovuta la comunicazione personalmente alle parti. Tale indirizzo si pone in continuità con i chiarimenti forniti dalla Direzione generale della giustizia civile (nota n. 0087917/U del 12 maggio 2016), la quale ha escluso la necessità della notifica personale alle parti non contemplata dall'art. 82, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002 (ipotesi eccezionale che esige un'esplicita previsione normativa), e restando applicabili le regole generali dell'art. 170 cpc. Relativamente al processo penale, tale indicazione risulta allineata al criterio dell'art. 157-bis c.p.p. per le notificazioni successive all'imputato non detenuto. Pertanto, la comunicazione alle parti viene eseguita presso il difensore e non personalmente.

Nel testo della comunicazione la cancelleria avverte che essa non fa decorrere il termine breve per l'opposizione.

La comunicazione al Pubblico Ministero avviene mediante gli applicativi, civili o penali, o alternativamente tramite PEC.

L'attivazione del termine breve rimane subordinata a un'iniziativa autonoma della parte interessata ex art. 285 c.p.c., non sussistendo alcun onere di notificazione in capo alla cancelleria, neppure nell'ambito del settore penale. Poiché il fascicolo penale non risulta integralmente digitalizzato secondo gli standard del processo civile telematico, si applicano le seguenti regole operative per tutte le categorie di beneficiari:

- Il beneficiario utilizza la copia del decreto ricevuta dalla cancelleria, oppure ove possibile estratta dal fascicolo telematico, o ne richiede una copia autentica qualora ne sia sprovvisto.
- Se il beneficiario è un avvocato, nel processo civile provvede, con onere e iniziativa propri, alla notificazione del decreto alle parti del procedimento nei modi di legge (artt. 285, 325, 326 cpc), eseguendola alle parti costituite presso il procuratore costituito, ai sensi dell'art. 170 cpc, personalmente alle sole parti non costituite, nonché al Pubblico Ministero ove parte del procedimento.

  Nel processo penale, l'avvocato può procedere in autonomia alla notificazione in proprio tramite PEC (ai sensi della legge n. 53/1994) nei confronti di tutti i soggetti legittimati all'opposizione (Pubblico Ministero e parti private presso i difensori), attestando la conformità della copia informatica all'originale ai sensi dell'art. 196-octies delle disp. att. c.p.c.
- Gli altri beneficiari possono ricorrere, a proprie spese e con propria iniziativa, alla notifica tramite ufficiale giudiziario. La copia da notificare potrà essere dichiarata conforme direttamente dal beneficiario, qualora rientri tra i soggetti abilitati ai sensi dell'art. 196-octies disp. att. c.p.c. (come i consulenti tecnici), oppure estratta e munita di attestazione di conformità dalla cancelleria su apposita istanza.

**2. Attestazione di esecutività per il decorso del termine breve**

Trascorsi trenta giorni dall'ultima notificazione senza che sia stata proposta opposizione, il beneficiario, nel processo civile deposita nel fascicolo telematico, mentre nel processo penale trasmette via PEC all'indirizzo dell'ufficio emittente (o mediante il portale PDP) la prova delle notifiche eseguite (relata di notifica, ricevute consegna PEC), unitamente a una dichiarazione formale – redatta dopo lo spirare dei trenta giorni – che attesti la mancata ricezione di opposizioni, utilizzando l'apposito modello allegato.

L'ufficio ricevente, dopo aver riscontrato l'assenza di opposizioni iscritte a ruolo, provvede a registrare l'esecutività del provvedimento.

**3. Attestazione di esecutività per il decorso del termine lungo**

In mancanza della trasmissione della suddetta documentazione, il decreto diviene comunque definitivo decorso il termine di sei mesi dalla pubblicazione, tenendo conto delle eventuali sospensioni dei termini processuali.

Nel processo penale, a differenza di quello civile, non esiste una vera e propria “pubblicazione”; quindi, gli effetti di conoscenza e i termini per l’opposizione decorrono dalla data dell’ultima comunicazione.

La presente disposizione ha efficacia immediata.

Si comunichi:

1. A tutto il personale amministrativo;

2. All’Ufficio Innovazione per la pubblicazione sul sito del Tribunale;

3. All’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere per diffusione ai propri iscritti;

4. Agli altri Ordini e collegi professionali interessati per diffusione ai loro iscritti.

Il Dirigente Amministrativo

Dott.ssa Claudia Volpicelli

CLAUDIA
VOLPICELLI
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
02.11.2026 16:02:25
GMT+01:00

Il Presidente del Tribunale

dott.ssa Giovanna Napoletano

GIOVANNA NAPOLETANO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
02.11.2026 16:18:00 GMT+01:00

Santa Maria Capua Vetere, 2.11.2026

MODELLO

Dichiarazione del beneficiario (da trasmettere, dopo il decorso di trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente alla prova delle notificazioni).

Il/La sottoscritto/a _____, beneficiario del decreto di pagamento allegato, dichiara che il decreto è stato notificato a tutti i soggetti legittimati all'opposizione, come da prova allegata, l'ultima notificazione essendo stata eseguita in data _____, e che, decorso il termine di trenta giorni da tale data, non ha ricevuto la notificazione di alcuna opposizione avverso il decreto.

Luogo e data _____

Il beneficiario

_____